

Sintesi del regolamento di mediazione della **MEDIA CONCIL SRL**

Ambito territoriale

Media Concil Srl è un organismo indipendente operativo su tutto il territorio nazionale. L'applicazione del medesimo regolamento e l'utilizzo di un'unica lista di mediatori assicura ai clienti omogeneità e qualità nella gestione delle controversie.

Lista dei mediatori

Il profilo e le esperienze dei mediatori sono pubblici e consultabili on-line. Oltre ai requisiti minimi fissati dalla legge, tutti i mediatori di Media Concil Srl hanno esperienza pluriennale nella risoluzione alternativa delle controversie.

Assegnazione di un case manager

All'avvio della procedura, Media Concil Srl nomina un case manager responsabile del caso, per assistere le parti e il mediatore in tutte le fasi della procedura.

Scelta e nomina dei mediatori

Nelle controversie Media Concil Srl nomina direttamente il mediatore ritenuto più idoneo, tenendo anche in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti.

Durata della procedura

La mediazione ha una durata massima di 60 giorni dal deposito dell'istanza.

Uso della tecnologia

La procedura e le comunicazioni possono avvenire anche per via telematica.

I mediatori e Media Concil Srl utilizzano la posta elettronica, certificata, per le comunicazioni e la trasmissione degli atti.

Indennità

L'indennità è calcolata secondo gli scaglioni di valore (allegato I al regolamento).

Riservatezza

Tutte le informazioni, appunti, dichiarazioni, relazioni e altri documenti inerenti la procedura di mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.



Regolamento di mediazione di MEDIA CONCIL SRL

(Aggiornato al 09 dicembre 2010)

INDICE

- Art. 1 Applicazione del Regolamento**
- Art. 2 Avvio della Mediazione**
- Art. 3 Luogo della Mediazione**
- Art. 4 Scelta e nomina del mediatore**
- Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore**
- Art. 6 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore**
- Art. 7 Presenza delle parti e loro rappresentanza**
- Art. 8 Conclusione della Mediazione**
- Art. 9 Accordo**
- Art. 10 Mancato accordo**
- Art. 11 Riservatezza**
- Art. 12 Indennità**
- Art. 13 Responsabilità di ADR Center e del mediatore**
- Art. 14 Ruolo del mediatore in altri procedimenti**
- Art. 15 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali**
- Art. 16 Interpretazione e applicazione delle norme**
- Art. 17 Legge applicabile**

Allegato I. Tabella delle indennità

Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori



ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

Le parti, d'intesa con MEDIA CONCIL SRL, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in qualsiasi momento.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative da MEDIA CONCIL SRL in relazione a controversie nazionali.

Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo:

- (a) depositando l'istanza di avvio predisposta da MEDIA CONCIL SRL;
- (b) inviando una richiesta scritta in conformità al Regolamento;
- (c) compilando on-line apposita richiesta sul sito www.mediaconcil.it.

2. La parte che avvia la procedura qualifica la natura e il valore della controversia, che MEDIA CONCIL SRL può rettificare tenuto conto delle circostanze del caso.

3. L'istanza deve contenere l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli avvocati che le rappresentano, nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni.

4. La Mediazione ha una durata non superiore a 60 giorni dal deposito dell'istanza, salva la diversa volontà delle parti, comunque non superiore a 4 mesi come da disposizioni di Legge.

In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

5. MEDIA CONCIL SRL comunica alle parti convenuti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

6. Durante i periodi di ferie di MEDIA CONCIL SRL, i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione si intendono sospesi.

7. Il mancato integrale pagamento delle spese iniziali e dei compensi di mediazione, comporterà la sospensione della procedura fino a 30 giorni decorsi infruttuosamente i quali la mediazione si intenderà revocata.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di MEDIA CONCIL SRL. In alternativa si può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, tenuto conto della sede/residenza delle parti e del mediatore, e avuto riguardo alla preferenza eventualmente indicata dalla parte istante.

ART. 4 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è scelto tra le persone inserite nella lista di MEDIA CONCIL SRL, consultabile anche sul sito www.mediaconcil.it.

MEDIA CONCIL SRL nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana.

Se le parti comunicano congiuntamente la preferenza per un mediatore, MEDIA CONCIL provvederà a nominarlo salvo i casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. Successivamente, il mediatore comunica a MEDIA CONCIL e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.

3. MEDIA CONCIL SRL, sentite le parti, può sostituire il mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera.

4. In casi eccezionali, MEDIA CONCIL può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

Il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.

Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

In caso di insuccesso, il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare l'eventuale proposta avanzata durante la procedura.

In accordo con le parti, MEDIA CONCIL può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 7 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di Mediazione di persona e può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia.

2. L'assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per risolvere la controversia.

ART. 8 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- una parte non partecipa alla procedura;
- il mediatore rinuncia a sua discrezione all'incarico;
- è stato raggiunto un accordo per iscritto.

2. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo.

La Mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti.

ART. 9 ACCORDO

1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse.

ART. 10 MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore discute con le parti circa la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia.

Su richiesta di parte, MEDIA CONCIL SRL attesta per iscritto:

- l'avvenuto avvio della Mediazione;
- la mancata partecipazione alla Mediazione;
- la conclusione della Mediazione.



2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione della proposta.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di MEDIA CONCIL diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'organismo.

ART. 11 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.

2. Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno di MEDIA CONCIL non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della Mediazione;

- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;

- la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

4. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

- tutte le parti vi consentono;

- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;

- il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;

- il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

5. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della Mediazione.

ART. 12 INDENNITA'

1. Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da versare ad MEDIA CONCIL, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, si dividono egualmente tra le parti in solido secondo la tabella in vigore al momento dell'avvio della procedura.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

3. Le indennità della procedura devono essere in ogni caso corrisposte prima della data fissata per il primo incontro di mediazione.

ART. 13 RESPONSABILITA' DI MEDIA CONCIL E DEL MEDIATORE

1. Né MEDIA CONCIL, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

ART. 14 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

ART. 15 DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato.

Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore.

2. I dati raccolti da MEDIA CONCIL SRL sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.



ART. 16 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da MEDIA CONCIL.

ART. 17 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

MEDIA CONCIL SRL
